

**TRIBUNALE DI TORINO**  
**SEZIONE SETTIMA CIVILE**

Il Presidente,

sciogliendo la riserva,  
osserva quanto segue.

Deve preliminarmente essere esaminata la ammissibilità, nel presente procedimento di divorzio e nella presente fase presidenziale, del figlio maggiorenne [REDACTED]

Dopo il lungo dibattito dottrinale antecedente alla riforma conseguente alla legge n. 54 del 2006, a seguito di quest'ultima la dottrina maggioritaria espresso con forza l'opinione secondo cui il nuovo art. 155 *quiquies* c.c. , prevedendo il diritto dei figli maggiorenni non indipendenti a percepire un assegno di mantenimento –che il giudice può disporre “valutate le circostanze”- avrebbe legittimato con certezza l'intervento di costoro nei giudizi di separazione.

Alcune corti di merito hanno aderito a detta impostazione ( Trib. Catania, 20.4.2012; Trib. Lamezia Terme, 17.7.2012), e successivamente la Suprema Corte, nella pronuncia 19/03/2012 n. 4296, ha chiaramente affermato la ammissibilità dell'intervento volontario, in giudizio di separazione, divorzio o modifica delle condizioni ivi contenute sulla base di una corretta interpretazione del citato art. 115 *quiquies* c.c. .

I giudici di legittimità affermano dunque che deve ritenersi la “*coesistenza, quanto meno in astratto, di due posizioni giuridiche meritevoli di tutela: quella del genitore convivente, diretta ad ottenere dall'altro l'attribuzione di un assegno di contribuzione, sulla base delle immutate norme contenute negli artt. 147 e 148 c.c., al fine di assolvere compiutamente i propri doveri senza dover anticipare la quota gravante sull'altro coniuge (su tale persistenza cfr. Cass. 23 luglio 2010, n. 17275); quella del figlio, avente diritto al mantenimento, ed anzi legittimato in via prioritaria ad ottenere il versamento diretto del contributo.*”

Pertanto, prosegue la citata pronuncia, in entrambi i casi si versa in “*situazioni soggettive comportanti la legittimazione ad agire*”, di talchè deve ritenersi consentito “*l'intervento in giudizio, per far valere un diritto relativo all'oggetto della controversia, o eventualmente in via*



*adesiva, del figlio maggiorenne, il quale, in quanto economicamente dipendente e sotto certi aspetti assimilabile al minorenni (in ordine al quale, proprio in epoca recente, in attuazione del principio del giusto processo, si tende a realizzare forme di partecipazione e di rappresentanza sempre più incisive), assolve, latu sensu, una funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all'entità e al versamento - anche in forma ripartita - del contributo al mantenimento, sulla base di un'approfondita ed effettiva disamina delle istanze dei soggetti interessati".*

Il Supremo Collegio ha conseguentemente chiarito che, a seconda delle richieste avanzate nonché in base alla concreta situazione processuale, l'intervento potrà essere litisconsortile- *id est* adesivo autonomo- ovvero principale, e ciò a seconda che il genitore convivente abbia (nel primo caso) o non abbia (nel secondo caso) formulato la domanda di contributo per il mantenimento di detto figlio.

Ciò posto, deve ritenersi che l'intervento di cui si discute possa trovare ingresso sin dalla fase presidenziale: è invero di tutta evidenza che seppure i procedimenti di separazione o divorzio siano caratterizzati dalla c.d. bifasicità- di talchè, la prima udienza del giudizio contenzioso è quella del riformulato art. 183 cpc, stante l'esplicito rinvio effettuato dall'art. 709 c 3 cpc, con riferimento al contenuto della memoria integrativa all'art. 163 cpc- tuttavia, dal momento che nella fase presidenziale vengono adottati i provvedimenti provvisori, che incidono sui diritti e doveri delle parti nonché nei confronti dei figli, appare corretto, in particolare aderendo all'impostazione che riconosce alla fase presidenziale una natura per così dire "mista", in parte di volontaria giurisdizione ed in parte cautelare, affermare che la legittimazione ad intervenire ai figli maggiorenni economicamente dipendenti ben possa essere riconosciuta sin dalla stessa.

Ragionare diversamente, vale a dire non consentire ad un soggetto che vanti un diritto soggettivo di partecipare ad una fase processuale ove si controverte dello stesso, solleverebbe dubbi di costituzionalità con riferimento all'art. 24 Cost : non può conseguentemente che concludersi affermando che una interpretazione costituzionalmente orientata imponga di ritenere pienamente legittimo l'intervento *de quo* in fase presidenziale.

Peraltro, è parimenti incontrovertibile che l'intervento ex art. 105 cpc -litisconsortile o principale che sia- del figlio maggiorenne non economicamente autonomo dovrà essere espletato con le forme e nel rispetto del disposto ex art. 276 cpc, a norma del quale "Per intervenire nel processo a norma dell'art. 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o



*depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell'art. 167, con le copie per le altre parti, i documenti e la procura.*

*Il cancelliere dà notizia dell'intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza".*

La norma non distingue, quindi, tra le varie specie di intervento postulate dall'art. 105 cpc, ma ne indica le modalità, pur facendo emergere che qualora la costituzione avvenga in udienza è in quella sede che il contraddittorio tra le parti verrà instaurato, mentre, qualora il terzo si costituisca mediante deposito della comparsa in cancelleria, il momento della instaurazione del contraddittorio sarà individuato nella comunicazione da parte del cancelliere.

Va, tuttavia, ancora chiarito che la costituzione del figlio maggiorenne nella fase presidenziale di un giudizio di separazione o divorzio non determina, per ciò solo, che il Presidente debba procedere alla audizione dello stesso.

Invero, ai sensi dell'art. 708 cpc il Presidente *"deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente"*, ed ai sensi degli artt. 155 *sexies* e 315 *bis* c.c. -quest'ultimo introdotto dalla L. 219/12- è tenuto a procedere alla audizione di prole minore ultradodicenne o di età inferiore qualora capace di discernimento.

Dunque, non sussiste alcuna cogenza a procedere all'audizione di prole maggiorenne, intervenuta nel giudizio ai sensi dell'art. 105 cpc: ciò tutt'al più potrà avvenire- peraltro, nella assoluta discrezionalità del Presidente - a mero titolo di interrogatorio libero, ai sensi dell'art. 117 cpc, norma che per la sua collocazione sistematica e per il suo tenore letterale (*"Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa"*) da un lato risulta applicabile anche all'udienza ex art. 706 cpc, dall'altro precisa la sua eminente funzione di acquisizione di elementi chiarificatori, che possono corroborare la convinzione del giudice stesso (Cass., n. 15019/05).

Il Giudice Istruttore, a sua volta, potrà disporre l'interrogatorio libero o ancora discrezionalmente ai sensi del citato articolo 117 cpc, ovvero, qualora ne venga fatta istanza congiunta da tutte le parti, ai sensi dell'art. 185 cpc ai fini di una eventuale conciliazione.

Applicando tali principi al caso di specie, non può che concludersi nel senso, della inammissibilità, in questa sede, dell'intervento del figlio maggiorenne [REDACTED]; invero, esso risulta formulato all'interno della comparsa costitutiva della madre [REDACTED] [REDACTED], con conseguente mancato rispetto del disposto di cui all'art. 267 cpc.



Alla luce dell'art. 268 c 1 cpc, per contro, detto intervento ben potrà – previo adempimento dei citati oneri procedurali ex art. 267 cpc- essere effettuato durante tutta la fase istruttoria e *“sino a che non vengano precisate le conclusioni”*.

In punto provvedimenti provvisori, ritiene questo Presidente che, alla luce delle dichiarazioni delle parti e dei documenti prodotti e non prodotti dalle stesse –giacchè il [REDACTED] non ha ottemperato al deposito della documentazione richiesta nel decreto di fissazione di udienza nell'indicato termine, il che è comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 c 2 cpc- nonché, ancora, tenuto conto della durata del matrimonio tra le parti, appaia corretto disporre che il ricorrente –il quale, si ribadisce alla luce dei meri Modelli Unici prodotti, gode di redditività più che doppia rispetto alla moglie ed è titolare o contitolare di patrimonio immobiliare- contribuisca al mantenimento del figlio [REDACTED] maggiorenni e studente, onde non economicamente autonomo- e della moglie versando a quest'ultima il contributo di cui in dispositivo.

Ritiene per contro questo Presidente, alla luce di quanto emerso nella presente sede, di non dover disporre alcun contributo a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio Daniel, in quanto quest'ultimo, 24enne, non solo risulta aver da tempo ultimato gli studi ma svolge altresì attività lavorativa ed, alla luce delle dichiarazioni rese da entrambe le parti in udienza, ha sostanzialmente instaurato convivenza stabile con la propria compagna.

PQM

DISPONE che [REDACTED] contribuisca al mantenimento del figlio Christian e della moglie versando a quest'ultima, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di Euro 1000,00 (da imputarsi per euro 500,00 in favore della moglie e per Euro 500,00 in favore del figlio) oltre al 50% delle spese mediche non coperte, scolastiche ed extrascolastiche del figlio, necessitate e previamente documentate.

Visti gli artt. 708 e 709 c.p.c.

Nomina G.I. il dott. AUDISIO e fissa udienza di comparizione e trattazione avanti al G.I. al 5 novembre 2014 ore 9,30.

Assegna al ricorrente termine fino a **45 giorni liberi** prima della prossima udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa.

Assegna al convenuto termine fino a **10 giorni** prima della prossima udienza per il deposito in cancelleria di memoria ai sensi degli artt. 166 e 167 co. 1 e 2 c.p.c.



Avverte il convenuto che il mancato rispetto del suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio

Si comunichi alle parti.

Torino , 16 giugno 2014

Il Presidente